

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 4 dicembre 2007, n. 25290

(Presidente Vella – Relatore Colarusso)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.4.2001 il Giudice di Pace di Palmi rigettò l'opposizione proposta dalla S.a.s. Masco avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice ad istanza della Ditta Informatic Center per il pagamento della somma di £ 2.216.600 quale prezzo di una fornitura di videogiochi.

L'appello proposto dalla soccombente s.a.s. Masco è stato accolto dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con sentenza del 4.3.2003, nella quale il giudice di secondo grado ha ritenuto fondato l'assunto difensivo dell'appellante di non aver mai concluso un contratto di acquisto della merce, inviata in un pacco privo di qualsiasi nota di accompagnamento, fattura o altro scritto che potesse integrare una proposta contrattuale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non esservi la prova che la fattura emessa fosse stata ricevuta dalla Masco né poteva trarsi alcuna conclusione pregiudizievole alla stessa dal silenzio, protrattosi per circa tre mesi dopo la consegna, in assenza di ogni elemento in grado di conferire ad esso un significato negoziale. La Ditta Masco aveva contestato la mancata conclusione del contratto e messo a disposizione la merce subito dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento e nessun altro elemento acquisito agli atti poteva ritenersi espressione di accettazione. Peraltro l'accettazione di un'eventuale proposta, ove pure sussistente, non risultava pervenuta a conoscenza del proponente.

Avverso detta sentenza, notificata il 9.7.2003, la Ditta Informatic Center ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. L'intimata s.a.s. Masco non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Nel primo, secondo, terzo e quarto motivo - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e funzionale - la ricorrente deduce, sotto vari profili, la violazione degli artt. 1362 (1326), 1366, 1517 e 2697 c.c. con riferimento "al momento genetico dell'accordo", al "momento esecutivo", alla "rilevanza del silenzio" ed, infine, all'"onere di attivazione dell'acquirente". La ricorrente sostiene, in sintesi, che "il documento fiscale accompagnatorio" della merce era stato emesso nello stesso giorno delle consegne avendo la Masco comunicato alla mittente i propri dati fiscali; che dalla condotta delle parti, che avevano intrattenuto precedenti rapporti commerciali, doveva essere desunto "il momento genetico dell'accordo"; che la consegna della merce, l'apertura del pacco che la conteneva, il silenzio serbato dalla Masco per oltre tre mesi, le modalità delle altre consegne, la conoscenza da parte del titolare della Masco, del numero telefonico della Informatic Center, il recapito della merce a mezzo di un "corriere occasionale amico di entrambe le parti", il mancato rifiuto immediato della merce stessa, erano indicativi di un pregresso accordo. Quanto alla mancata indicazione del corrispettivo, esso poteva desumersi "in un modo o nell'altro dai fatti oggettivi della vicenda processuale". La Masco, peraltro, rimasta silente per lungo tempo, non aveva dato dimostrazione di una volontà contraria all'accettazione.

1.a. I motivi sono, nel loro complesso, inammissibili, atteso che, con essi, si pretende dalla ricorrente la completa rivisitazione dei fatti (alcuni dei quali totalmente nuovi e non accertati, o accertati in modo contrario rispetto alla prospettazione del ricorrente, quali la presenza della fattura nel pacco della merce, le altre due consegne, i pregressi rapporti commerciali, le modalità di recapito della merce, le presunte telefonate intercorse) al fine di dimostrare la tesi del perfezionamento del contratto opposta a quella cui è pervenuto il giudice di merito a seguito dell'esame dettagliato degli elementi certi acquisiti in causa (la mera consegna della merce, non sicuramente accompagnata da documento indicante il corrispettivo).

1.b. La proposta contrattuale consiste in una manifestazione univoca denotante l'impegno del proponente, e non una sua mera disponibilità o un auspicio (Cass. 6922/82), ed è integrata dalla volontà del dichiarante di dirigere verso l'oblato l'espressione di un intento idoneo ad essere assunto come contratto (Cass. 7094/01; Cass. 6741/87). La proposta, inoltre, per poter assolvere la sua stessa funzione, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che mira a concludere e deve avere il carattere della completezza con riguardo, almeno, a tali elementi, tra i quali, nella compravendita, si annovera certamente il prezzo.

1.c. L'accettazione, poi, che è atto di natura ricettizia, deve consistere nella totale ed incondizionata adesione alla proposta da parte dell'oblato, che esprime una volontà conforme alla proposta, così che il contratto può ritenersi concluso soltanto se si realizza la piena congruenza, anche nelle clausole accessorie, tra proposta ed accettazione (Cass. 2472/99; Cass. 4274/94; Cass. 77/93; Cass. 1072/85; Cass. 5261/81).

1.d. In materia contrattuale, il silenzio, che, di per sé, non costituisce manifestazione negoziale, può acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita (Cass. 3957/83), tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale ed assume tale portata laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implicino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo.

1.e. La valutazione dei fatti di causa, al fine di accertare la sussistenza della proposta e dell'accettazione di essa nonché il valore contrattuale del silenzio serbato da una parte è devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Nella specie, il giudice di merito ha svolto le sue valutazioni attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati ed attraverso chiaro percorso motivazionale che, partendo da un adeguato esame dei fatti accertati e senza incorrere in contraddizioni logiche, perviene alle decisive conclusioni della mancanza di una proposta - non integrata dal mero invio della merce senza una documentazione contenente il prezzo - dell'assenza di una valida accettazione, in mancanza di elementi, oggettivi e soggettivi, che consentano di valorizzare il silenzio.

2. Col quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 1355 c.c. Il motivo è inammissibile perchè generico e privo di qualsiasi riferimento ai fatti di causa ed alle argomentazioni della sentenza impugnata.

3. Nel sesto motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2697 c. 2 c.c., rileva che la ditta convenuta aveva l'onere di dimostrare la tempestività della "disdetta del negozio". Vengono, nel motivo, riproposti, in buona parte, alcuni degli elementi di fatto già enunciati nei precedenti motivi, al fine di sostenere che un contratto era stato concluso e che, dopo la consegna, la controparte non aveva dimostrato di aver tempestivamente "disdetto il negozio". L'infondatezza del motivo è evidente, atteso che la logica che lo sorregge presuppone la premessa che un contratto fosse stato concluso, cosa che il giudice di appello ha, come si è detto, motivatamente escluso.

4. Col settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 1327 c.c. Viene descritta una prassi - asseritamente in uso e semplificata - di conclusione dei contratti da parte della ricorrente. Secondo tale prassi "si passa alla fase esecutiva ancorché pervenga l'accettazione" e colui che riceve la merce può respingerla o restituirla "con lo stesso mezzo entro il tempo che il c.c. prevede".

Il motivo, prima che infondato, poiché non supera le obiezioni con cui il giudice di merito ha respinto la tesi della conclusione del contratto, è inammissibile perchè si fonda su un argomento difensivo nuovo e coinvolge questioni di fatto, asseritamente collocabili nelle ipotesi normative regolate dall'art. 1327 c.c., mai prospettate in sede di merito.

5. Col l'ottavo mezzo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente, nella prima parte della censura e nell'intento di dimostrare la conclusione del contratto, ripropone (sotto il profilo della mancata attivazione da parte della Masco nel disdire la volontà) le stesse questioni di fatto già oggetto del sesto motivo. Nella seconda parte lamenta che il giudice di appello non ha provveduto sull'azione di indebito arricchimento.

Il motivo è inammissibile, poiché, nella prima parte, richiede il riesame dei fatti già compiutamente valutati dal giudice di merito, e, quanto al secondo rilievo, non precisa in quali atti ed in quali termini l'azione di indebito arricchimento sia stata proposta.

6. Col nono mezzo, denunciando la violazione dell'art. 92 c.p.c, la ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto compensare le spese valutando il complesso delle circostanze di causa. Il motivo è infondato, essendo palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 92 c.p.c, atteso che il giudice di appello, nel governo delle spese, si è attenuto al principio fondamentale della soccombenza.

7. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.